

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **169/1988** (ECLI:IT:COST:1988:169)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **28/01/1988**

Deposito del **11/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **24/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10382**

Atti decisi:

N. 169

ORDINANZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in riferimento agli artt. 2, n.15, 3, n. 1, 5 e 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con ordinanze emesse il 4 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino e l'8 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, iscritte rispettivamente al n. 738 del registro ordinanze 1985 e al n. 270 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza del 4 ottobre 1984 (R.O. n. 738 del 1985) e altra dell'8 marzo 1985 (R.O. n. 270 del 1986) rispettivamente emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) per contrasto con gli artt. 3, 53 e 77, primo comma, della Costituzione in riferimento agli artt. 2 n. 15, 3 n. 1, 5 e 6 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, nella parte in cui è prevista - nei confronti delle società - la tassazione separata dei redditi fondiari, venendosi a determinare si assume - un ingiustificato diverso trattamento a seconda che gli immobili dai quali derivi il reddito siano (o meno) beni strumentali per l'impresa e conseguentemente possano (o meno) venir compresi nel complessivo reddito di questa;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti concernendo identiche questioni;

che non sussiste, intanto, violazione dell'art. 77, primo comma, Cost., posto che l'art. 4 della legge di delega (9 ottobre 1971 n. 825) espressamente prevede la tassazione separata dei redditi fondiari;

che non sussiste neppure violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., poiché la norma di cui trattasi trova riferimento e applicazione, in ambiti di tassazione tra beni omogeneamente differenziabili, per avere (o meno) cioè destinazione strumentale per l'impresa;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) sollevata dalle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Torino, in riferimento agli artt. 3, 53, 77, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.